

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

---

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

"Rhêmes Notre Dame"

con sede nel Comune di Rhêmes Notre Dame

\*\*\*\*\*

STATUTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI CONSORTISTI  
IN DATA 25/01/2004 E VARIATO ALL'ART. 16 DALL'ASSEMBLEA IN DATA 27/05/2012

# CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO " **Rhêmes Notre Dame**"

CON SEDE NEL COMUNE DI Rhêmes Notre Dame

## **S T A T U T O**

### **Titolo I**

Sede – Comprensorio - Finalità

#### **- Art. 1 -**

Il consorzio di miglioramento fondiario "**Rhêmes Notre Dame**", costituito con decreto del Presidente della Regione del 21/09/1989 n. 1170, svolge le funzioni previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni ed è retto dal presente Statuto.

Il Consorzio ha sede in Rhêmes Notre Dame presso il Municipio.

#### **- Art. 2 -**

Fanno parte del Consorzio i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile allegato al presente statuto sub "**A**".

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie totale di 8567,09 are, 53 centiare, ricadenti nel comune di Rhêmes Notre Dame, ed è suddiviso nelle seguenti zone:

1. **Artalle e Brenand**: fogli di mappa I, II, III e IV.
2. **Carré e Chanavey**: fogli di mappa V, VI, VII, VIII, IX, X e XI.
3. **Bruil e Oreiller**: fogli di mappa XII, XIII, XIV e XV.
4. **Pont, Pellaud e Chaudane**: fogli di mappa XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII.
5. **Thumel, Fos e Barmaverain**: fogli di mappa dal XXIV al XXXII.

Il perimetro consortile è quello risultante dalle planimetrie catastali allegata al presente statuto sub "**B**" ed ha i seguenti confini:

- a Nord il comune di Rhêmes Saint Georges ;
- ad Est i comuni di Ceresole Reale e di Valsavarenche;
- a Sud la Savoia (Francia);
- ad Ovest il comune di Valgrisenche e la Savoia (Francia).

**- Art. 3 -**

Il Consorzio ha lo scopo di perseguire il miglioramento dei terreni nel suo comprensorio ai fini di una razionale utilizzazione agricola.

A tal fine il Consorzio provvede:

1. alla migliore utilizzazione, distribuzione e razionalizzazione delle risorse idriche all'interno del proprio comprensorio;
2. all'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nelle condotte consortili per la produzione di energia elettrica, a condizione che tali usi comportino la restituzione delle acque e non pregiudichino la loro utilizzazione primaria a scopo irriguo fermo restando che i relativi proventi vengano riutilizzati per servizi ed attività nel settore agricolo di competenza a favore dei consorziati;
3. all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di miglioramento fondiario di interesse comune, ed in particolare a solo titolo esemplificativo:
  - a. la costruzione, sistemazione e riattamento di strade interpoderali e vicinali, di monorotaie, teleferiche e fili a sbalzo che sostituiscono la viabilità rurale;
  - b. la costruzione, sistemazione e riattamento di acquedotti rurali, canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione;
  - c. l'esecuzione e ammodernamento di elettrodotti rurali;
  - d. le costruzioni e i riattamenti di fabbricati rurali di proprietà consortile;
4. alla ricomposizione fondiaria in quanto necessaria per la attuazione degli scopi istituzionali favorendo l'esecuzione, l'ampliamento, il potenziamento e la trasformazione degli impianti e delle opere di miglioramento fondiario;
5. al miglioramento dei terreni agrari e delle colture finalizzato alla meccanizzazione e ad un utilizzo più razionale delle superficie agricole ed alla messa a coltura;
6. alla promozione per la realizzazione di programmi di miglioramento ambientale e di gestione faunistica finalizzata alla conservazione della fauna selvatica (compresa quella ittica) ed al suo equilibrio con il territorio e con le attività agro-silvo-pastorali all'interno del comprensorio; il Consorzio, inoltre, previo assenso dei consorziati, dispone l'utilizzo dei fondi ricadenti nel comprensorio consortile al fine faunistico-venatorio e di pesca.
7. alla partecipazione a società di capitali, società consortili o consorzi ai fini di meglio perseguire gli scopi di cui ai punti precedenti purché gli utili derivanti siano riutilizzati per servizi e attività nel settore agricolo di competenza a favore dei consorziati.

**Titolo II  
Gestione**

**- Art. 4 -**

Le ditte consorziate sono individuate ed iscritte nel catasto consortile che sarà formato e tenuto aggiornato secondo le norme del presente statuto e le eventuali successive modificazioni.

**- Art. 5 -**

I consorziati iscritti nel predetto catasto hanno diritto di beneficiare dei beni e delle attrezzature del consorzio secondo le norme che verranno stabilite nei regolamenti per l'applicazione del presente statuto.

**- Art. 6 -**

Le nuove servitù di acquedotto e di passaggio che possono essere poste a carico dei fondi compresi nel perimetro consorziale, saranno equamente indennizzate e consentiranno il transito e le eventuali occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per il conseguimento degli scopi del consorzio stesso, ed in particolare per l'esecuzione e manutenzione di opere consortili, salvo sempre, il diritto di un equo indennizzo in caso di danni permanenti.

**- Art. 7 -**

I consorziati concorrono nelle spese del consorzio in proporzione ai benefici che essi traggono o trarranno per le opere e le prestazioni del consorzio.

Il beneficio dei consorziati sarà in ogni caso commisurato alle superfici di terreno da essi possedute nell'ambito del comprensorio consorziale ed interessate dalle opere e prestazioni effettuate dal consorzio.

All'uopo sarà costituito e tenuto aggiornato un catasto consorziale dal quale risulteranno tutte le ditte consorziate nonché le superfici di terreno da ognuno possedute nel comprensorio ed altri dati riferentesi ai benefici ricavandi.

Le quote di spesa che dovessero considerarsi inesigibili dopo l'esperimento degli atti necessari saranno portate nel bilancio passivo e ripartite fra i consortisti. Ogni nuovo utente è però responsabile delle quote non pagate dal suo dante causa.

L'utilizzazione delle opere di miglioramento fondiario che saranno realizzate nel comprensorio e le gestioni speciali che assumerà il consorzio saranno disciplinate mediante singoli speciali regolamenti da approvarsi dall'assemblea generale dei consortisti.

**- Art. 8 -**

Nonostante qualsiasi patto contrario tra le parti, diventano consorziati e come tali soggetti agli obblighi comuni, tutti coloro che per successione, per acquisto o per qualsiasi altro titolo diventano proprietari dei fondi di cui all'articolo 2.

**- Art. 9 -**

Il Consorzio avrà l'obbligo di mantenere in "buono stato" tutte le opere di miglioramento fondiario e di vigilare su tutte le opere necessarie per il suo regolare funzionamento.

Ove i consorziati danneggino le opere consorziali, derivino abusivamente le acque consorziali, ne provochino o favoriscano la dispersione e la deviazione o manomettano gli impianti, l'amministrazione consorziale si riserva di agire in via giudiziaria per il risarcimento dei danni e di provvedere d'ufficio alla esecuzione dei lavori occorrenti per ripristinare il buono stato delle cose, con rivalsa mediante l'imposizione di un contributo suppletivo.

I consorziati possono evitare tali provvedimenti, ripristinando direttamente lo stato delle cose, previa autorizzazione e sotto stretta sorveglianza e collaudo del Consorzio.

**- Art. 10 -**

Tutti i consorziati, proprietari di terreni nelle zone indicate all' art. 2 del presente statuto possono presentare, entro il mese di aprile di ogni anno, all'esame del Consiglio direttivo (anche tramite un loro delegato) proposte da presentare all'Assemblea per la realizzazione di opere ed interventi da eseguire nelle rispettive zone.

**Titolo III  
Organi sociali**

**- Art. 11 -**

Gli organi amministrativi del consorzio sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

**- Art. 12 -**

L'**Assemblea** è costituita da tutti i proprietari dei fondi iscritti nel catasto consortile. Essa si aduna ordinariamente ogni anno entro il mese di giugno e straordinariamente per deliberazione del Consiglio direttivo o su richiesta motivata di tanti consorziati che, riuniti, rappresentino almeno la decima parte della superficie consorziale o quando lo richiedano almeno 1/3 dei componenti del Consiglio direttivo.

Spetta all'Assemblea:

- a) procedere all'elezione delle cariche;
- b) approvare i conti consuntivi e i bilanci preventivi del consorzio;
- c) deliberare su quanto verrà sottoposto dal Consiglio direttivo;
- d) modificare ove occorra lo statuto;
- e) deliberare la realizzazione di nuove opere, salve le competenze del consiglio direttivo per gli atti esecutivi ed approvare i progetti preliminari delle opere di miglioramento fondiario;
- f) prendere in esame eventuali proposte che fossero presentate per iscritto da almeno cinque utenti consorziati, quindici giorni prima della convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti all'assemblea.

Le deliberazioni di cui alla lettera d) sono valide se sono prese col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresentino almeno un quarto della superficie del comprensorio; mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, sia presa con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

**- Art. 13 -**

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta con avvisi scritti da recapitare ai consorziati almeno otto giorni prima della data della seduta. L'avviso dovrà contenere l'indicazione degli affari posti all'ordine del giorno.

Un avviso dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e nelle bacheche comunali ricadenti nel comprensorio.

L'assemblea è regolarmente costituita nell'adunanza di prima convocazione con l'intervento di tanti intervenuti che rappresentino il quarto della superficie del comprensorio. L'assemblea di seconda convocazione dovrà essere effettuata almeno 1 ora dopo la prima convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e qualunque sia la superficie rappresentata.

**- Art. 14 -**

Ogni consorziato ha diritto ad un solo voto qualunque sia il suo possesso fondiario.

**- Art. 15 -**

Gli interessati possono farsi rappresentare nell'adunanza a mezzo di delegati i quali dovranno avere raggiunto la maggiore età ed essere muniti di delegazione scritta.

Per gli Enti Morali, nonché per le Società dovranno intervenire solo i legittimi rappresentanti regolarmente autorizzati dall'Organo che amministra l'Ente.

Il padre e la madre potranno essere rappresentati dai rispettivi figli maggiorenni e viceversa.

I minori, gli interdetti, gli inabilitati saranno rappresentati dai rispettivi tutori, curatori o membri della famiglia che curano i loro beni e sostengono le spese inerenti il consorzio.

Per i terreni, nei quali l'usufrutto è diviso dalla nuda proprietà, interviene colui che sostiene le spese inerenti il consorzio.

I proprietari iscritti *pro-indiviso* nel catasto del consorzio debbono designare uno di loro per l'intervento nell'assemblea.

L'assemblea stessa verifica la legittimità dell'ammissione dei membri che devono farne parte.

Non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe.

I rappresentanti di cui al presente articolo sono equiparati ai consorziati e possono ricoprire tutte le cariche di cui al presente statuto a nome dei consorziati.

**- Art. 16 -**

Il **Consiglio direttivo** è l'organo esecutivo del consorzio ed è composto da cinque consiglieri dei quali quattro eletti dall'Assemblea e uno nominato dall'Amministrazione Comunale di Rhêmes Notre Dame.

Fanno altresì parte di diritto del Consiglio direttivo, ma senza diritto di voto, i presidenti delle consorzierie esistenti sul territorio consortile se operative e un rappresentante del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

I consiglieri eleggono il Presidente ed il vice Presidente.

Il Consiglio direttivo dura in carica 5 anni.

**- Art. 17 -**

Il Consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria ogni quadrimestre, in via straordinaria ogni qualvolta sia convocato dal Presidente e di sua iniziativa o su domanda di almeno 4 membri.

**- Art. 18 -**

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le sue deliberazioni non sono valide se non intervengono almeno 4 membri.

**- Art. 19 -**

Decade dalla carica il consigliere che cessa di essere consorziato. Nei casi di decadenza di un consigliere (morto, dimissionario, ecc.) sarà provveduto alla sua sostituzione nel consiglio direttivo, scegliendo il membro che in sede di elezione del consiglio aveva riportato il maggiore numero di voti dopo gli eletti. Il prescelto rimarrà in carica sino al rinnovo dell'intero consiglio.

**- Art. 20 -**

Spetta al Consiglio direttivo:

- a) eleggere, nel suo seno, il presidente ed il vicepresidente;
- b) deliberare la convocazione dell'assemblea e stabilirne il relativo ordine del giorno;
- c) redigere il bilancio preventivo, le relative variazioni, ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) proporre all'assemblea le modifiche allo statuto;
- e) deliberare sui programmi di attività del consorzio;
- f) deliberare in merito ai progetti esecutivi relativi alle opere di miglioramento fondiario e al loro funzionamento;
- g) deliberare sui piani di ripartizione delle spese concernenti l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere nonché il funzionamento del Consorzio;
- h) deliberare sui ruoli di contribuzione stabiliti sulla base dei piani di ripartizione delle spese e del bilancio preventivo;
- i) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata, ad enti, società od associazioni, che siano di interesse per il consorzio;
- j) deliberare di stare o resistere in giudizio;
- k) deliberare sui servizi di esattoria e di cassa;
- l) provvedere all'organizzazione e al funzionamento dei servizi nonché alla gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
- m) approvare i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e per i rapporti con il personale dipendente;
- n) deliberare le compravendite di beni immobili e mobili, le anticresi, le permuta, gli affitti, l'enfiteusi, la costituzione di usufrutto, di ipoteca o servitù e le cessioni di credito;
- o) deliberare le transazioni, giudiziali ed extra giudiziali, anche mediante compromessi arbitrali;
- p) stabilire le condizioni per i singoli appalti, i cottimi, i lavori in economia, le forniture e le locazioni di terreni;
- q) provvedere all'aggiornamento del catasto consortile;

- r) provvedere alla regolare conservazione e manutenzione di tutte le opere consortili;
- s) stabilire le sanzioni da applicarsi ai consorziati in caso di inosservanza dello statuto e dei regolamenti interni;
- t) pronunciarsi sui reclami di ogni genere presentati dai consorziati;
- u) autorizzare tutte le spese ed eseguire tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa ed economica del consorzio, in conformità alle norme vigenti, allo statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea.

**- Art. 21 -**

Il Consiglio direttivo può prendere sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero all'assemblea generale quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza.

Dette deliberazioni dovranno essere sottoposte alla prima assemblea al fine di ottenere la ratifica.

**- Art. 22-**

La carica di consigliere è gratuita.

Il Consiglio direttivo può riconoscere un rimborso per le spese vive sostenute al Presidente, al Vice-presidente, ai Consiglieri ed ai Revisori dei conti nel caso che a questi siano affidati incarichi nell'interesse del Consorzio.

Non possono ricoprire cariche all'interno del Consorzio:

1. i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
2. i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
3. coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;
4. coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino a un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
5. i funzionari dello Stato o della Regione cui competano funzioni di vigilanza sulla amministrazione del Consorzio;
6. i dipendenti del Consorzio;
7. coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
8. coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
9. coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
10. coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
11. coloro che hanno rapporti di lavoro o incarichi professionali con il Consorzio;
12. coloro che hanno in corso un contenzioso finanziario nei confronti del Consorzio.
13. i componenti della giunta del Comune di Rhêmes Notre Dame, ad eccezione del rappresentante comunale di cui all'art. 16, comma 1.

Non possono far parte degli organi consortili contemporaneamente:

1. gli ascendenti e i discendenti;
2. gli affini in linea retta;
3. i fratelli;
4. i coniugi;
5. il suocero e la suocera, il genero e la nuora;
6. gli iscritti al catasto pro indiviso.



**- Art. 23 -**

Il consigliere che senza giustificazione non interviene alle sedute del Consiglio direttivo tre volte consecutive sarà dichiarato decaduto.

**- Art. 24 -**

Le convocazioni vengono fatte con avvisi contenenti l'ordine del giorno consegnati al domicilio del consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato. In caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore.

**- Art. 25 -**

**Il Presidente** del Consorzio:

- a) presiede le adunanze del Consiglio direttivo, dell'Assemblea ed è investito dei poteri discrezionali per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni;
- b) è il legale rappresentante del Consorzio e come tale stipula i contratti e firma la corrispondenza e gli atti che comportano impegni giuridici per il Consorzio;
- c) esegue le deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo;
- d) adotta i provvedimenti d'urgenza nell'interesse del Consorzio e quelli a carico del personale;
- e) firma gli ordini di pagamento ed, assieme al segretario, il registro delle deliberazioni prese;
- f) provvede alla spedizione, assieme al segretario, degli avvisi delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- g) fa quanto altro occorre per la gestione dell'Ente.

**- Art. 26 -**

Il Vice presidente sostituisce il Presidente impedito.

**- Art. 27 -**

**I revisori dei conti**, in numero di quattro, 3 effettivi e 1 supplente, sono scelti tra gli utenti estranei al Consiglio direttivo, durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Essi devono presentare all'Assemblea generale ordinaria la loro relazione sull'andamento della gestione dell'Amministrazione e sul consuntivo.

## **Titolo IV**

### **Personale – Amministrazione**

#### **- Art. 28 -**

Il Consorzio avrà un segretario, un esattore e un tesoriere; inoltre si avvarrà, qualora necessari per il buon funzionamento del Consorzio, di personale tecnico e amministrativo come impiegati e consulenti.

Le norme relative alla nomina, alla retribuzione, alle attribuzioni del personale tutto, saranno stabilite dal Consiglio direttivo.

#### **- Art. 29 -**

L'anno finanziario del Consorzio comincia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre. La formazione del bilancio di previsione, la riscossione delle entrate, l'erogazione delle spese e il rendimento dei conti saranno disciplinati dalle vigenti norme in materia ed eventualmente da apposito regolamento.

#### **- Art. 30 -**

Il Consorzio esigerà annualmente, mediante ruoli, dagli utenti le aliquote di contributo fissate dal Consiglio direttivo tanto per le spese di costruzione, manutenzione e per l'esercizio delle opere consortili che per quelle di funzionamento di tutta l'organizzazione consortile.

I contributi consorziali, determinati a norma di legge, sono riscossi con le stesse modalità e privilegi in vigore per la riscossione delle Imposte Dirette.

#### **- Art. 31 -**

I ruoli di tali contribuzioni con la firma del Presidente del Consorzio o di chi ne fa le veci sono trasmessi all'organo al quale spetta di renderli esecutivi. Essi saranno quindi pubblicati nei modi e termini stabiliti secondo la legislazione vigente e saranno consegnati all'Esattore del Consorzio.

#### **- Art. 32 -**

Entro un mese dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato potrà ricorrere al Consiglio direttivo per fare rettificare gli errori materiali che si fossero verificati nella loro compilazione. Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni ma, se accolto, dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente riscosso.

#### **- Art. 33 -**

I servizi di riscossione delle entrate e di cassa saranno disimpegnati dall'Esattore e dal Tesoriere del Consorzio. Il modo di nomina e altre condizioni inerenti saranno fissati in base a capitolato che sarà deliberato dal Consiglio direttivo tenendo presenti le norme delle vigenti leggi.

L'esazione dei contributi consorziali tutti sarà fatta con le forme ed i privilegi di riscossione secondo la vigente legislazione.

## **Titolo V Catasto consortile**

### **- Art. 34-**

Sarà tenuto aggiornato il catasto del Consorzio. Ciascuna proprietà dovrà essere registrata nel predetto catasto col nome e cognome del rispettivo possessore, con l'indicazione della sua superficie, dei suoi numeri censuari e di ogni altro possibile dato volto ad individuarne al meglio la proprietà.

### **- Art. 35 -**

Ogni consorziato ha l'obbligo di denunciare al Presidente ogni variazione verificatasi al suo grado di proprietà per effetto di successione, divisione, compra-vendita, permuta, ecc.; all'uopo dovrà firmare apposita domanda di voltura entro 60 giorni dall'avvenuta registrazione degli atti.

A tale scopo dovrà essere presentata apposita domanda di voltura corredata da fotocopia degli atti comprovanti il passaggio di proprietà, che sarà trattenuta dal consorzio.

Il Consiglio direttivo fisserà l'ammontare dei diritti di voltura nonché le penalità per le domande presentate dopo la scadenza del termine dei 60 giorni di cui sopra.

### **- Art. 36 -**

Ogni consorziato iscritto nel catasto ha diritto di prendere visione degli atti e dei ruoli del Consorzio, deliberazioni, contratti, capitolati, libri contabili, di presentare le proprie osservazioni in merito, sia direttamente al Consiglio, sia tramite i Revisori dei conti.

### **- Art. 37 -**

Tutti coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto e che non siano compresi nel Catasto dei consorziati devono inoltrare domanda di ammissione al Consorzio diretta al Consiglio direttivo, il quale ne accerterà la legittimità e l'interesse ai risultati dell'attività consortile.

## **Titolo VI Controversie**

### **- Art. 38 -**

Tutte le controversie tra i consorziati e tra questi ed il Consiglio potranno essere decise da tre arbitri amichevoli compositori di cui due scelti dai contendenti ed il terzo dall'E.P.A.C.A. di Aosta, su richiesta di uno dei due contendenti o di entrambi.

Gli arbitri giudicheranno da amichevoli compositori e potranno rendere la loro decisione immediatamente esecutoria.

È fatto salvo l'esperimento degli ordinari rimedi giudiziari.

## **Titolo VII Norme transitorie**

### **- Art. 39 -**

I consorziati che non hanno presentato le domande di voltura nei termini previsti dal precedente statuto, possono regolarizzare la loro posizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, senza incorrere nelle penalità previste.

### **- Art. 40 -**

La durata delle attuali cariche consortili sono prorogate di mesi 6 con il conseguente mandato di adeguare l'attuale struttura organizzativa del Consorzio alle nuove disposizioni statutarie.

### **- Art. 41 -**

Il presente statuto deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ed alla verifica di conformità da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, risorse naturali e protezione civile.

### **- Art. 42 -**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti per la specifica materia dei Consorzi di miglioramento fondiario nonché le norme del Codice Civile che disciplinano l'istituto consortile e che si intendono qui integralmente riprodotte.

**Rhêmes Notre Dame, addì 25 gennaio 2004**

**Il Presidente**

**Il Segretario**